

## **Cass., civ. sez. II, del 29 gennaio 2016, n. 1720**

3.1) La tesi sostenuta in ricorso, che ricalca talune opinioni dottrinali, è nel senso che i debiti dell'impresa non si trasmettono al legatario di azienda, in mancanza di diversa disposizione del testatore.

Vuole inoltre che sia esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 2560 c.c. al legato di azienda.

Viene quindi riecheggiato quanto affermato in giurisprudenza da Cass. n. 284 del 1948 e da App. Palermo 17/1/1958 (Foro Padano, 1958, 1142).

3.1.1) La tesi accolta dalla sentenza impugnata è nel senso, postulato da una diffusa dottrina di impronta commercialistica, dell'applicabilità dell'art. 2560 c.c. comma secondo, per cui il legatario risponderebbe dei debiti risultanti dai libri contabili, potendo tuttavia rivalersi sugli eredi, a carico dei quali resta la passività aziendale.

La assenza di significativi precedenti giurisprudenziali ha favorito lo sviluppo di molteplici varianti dottrinali, che non è qui il caso di recensire, le quali spaziano da quella esposta in ricorso a quella che, per contro, postula l'esclusiva responsabilità del legatario per tutti i debiti aziendali.

4) Il Collegio ritiene che la questione vada decisa concentrando l'attenzione sul fenomeno successorio, senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, che si fonda sull'accordo traslativo inter vivos e che mira alla tutela dei terzi creditori.

Per regolare il legato che abbia ad oggetto un'azienda è da considerare che, in mancanza (come nella specie stabilito dal giudice di merito) di specificazioni contenute nel testamento, oggetto del legato è l'azienda, da intendere come complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, unitariamente considerato tale dall'imprenditore-testatore.

Le dottrine che scindono, in caso di successione testamentaria, la sorte dei debiti aziendali dal complesso unitario, si orientano in riferimento alla natura giuridica dell'azienda, facendo leva sulla distinzione dell'azienda come universitas iuris o come universitas facti.

Trattasi di operazione ermeneutica che sovrappone alla volontà del testatore una concezione giuridica elaborata ad altro fine.

Il testatore non può che intendere l'azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo. Nè è concepibile che il significato di una disposizione venga fatto dipendere non dal senso comune delle parole, ma dalla supposizione che a ogni testatore sia nota una sofisticata dottrina giuridica.

E' evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale

consistenza al legatario: è questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l'imprenditore assume allorquando, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.

La dissociazione tra attività e passività aziendali non ha quindi ragione di essere trasferita dalla normativa aziendalistica a quella successoria.

4.1) La destinazione del bene azienda non è voluta dal testatore in forza di un contratto con un acquirente, e il legatario onorato non è equiparabile a quest'ultimo.

Le regole successorie devono trovare applicazione prioritaria e sarebbero negate, ha osservato un'attenta dottrina, se a un'attribuzione a titolo gratuito venisse fatto conseguire un effetto particolarmente gravoso per l'erede onerato del legato, in contrasto con il generale criterio ermeneutico di cui all'art. 1371 c.c..

Ciò pretende invece parte ricorrente, legataria, allorquando, in accordo con altra parte della dottrina, chiede che gli eredi, e non il legatario dell'azienda, siano riconosciuti obbligati per i debiti aziendali.

4.1.1) Tali debiti non sono da identificare con i debiti ereditari di cui all'art. 756 c.c., che il legatario "non è tenuto a pagare".

Sono infatti una componente del bene attribuito, che incombe per tale via sul legatario, così come ex art. 668 c.c. se la cosa legata è gravata da una servitù o da altro onere, il peso ne è sopportato dal legatario.

Né si potrebbe comprendere altrimenti un legato delle sole attività aziendali, che non sia stato esplicitato al di là del senso comune del concetto di azienda.

4.2) L'alveo successorio entro cui va letta la vicenda, consente peraltro una "controtutela" per l'onorato, costituita dal disposto dell'art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario intra vires, cioè nei limiti del valore della cosa legata.

La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può infatti penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina de qua, chi dall'eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale.

A quest'ultimo riguardo va osservato, in risposta all'ultimo profilo del secondo motivo di ricorso (cfr supra sub 2.2), che era onere di parte ricorrente, per escludere il proprio debito, dedurre e provare che il credito azionato dal professionista era superiore al valore del bene che le era stato destinato.